

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 1994

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo ai pesci, che modifica l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sul commercio e sulle questioni connesse e l'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

(94/682/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno emendare mediante un accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica ceca l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sul commercio e sulle questioni connesse<sup>(1)</sup> e l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, al fine di prevedere contingenti a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di trotte e carpe vive originarie della Repubblica ceca e per l'importazione nella Repubblica ceca di sgombro congelato originario della Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la

Repubblica ceca relativo ai pesci, che modifica l'articolo 17 dell'accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, e l'articolo 24 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, e che aggiunge a detti accordi un allegato XVa e un allegato XVb.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. CONSTANTINOU

<sup>(1)</sup> GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.